

Comune San Fior

Provincia di Treviso



Allegato A
alla delibera CC 71 del 23.12.2019

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato dalla Commissione regolamenti con Verbale n. 03 del 16.12.2019

Approvato con deliberazione di C.C. n. .71 d el 23.12.2019

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione *della variazione* dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), di seguito denominata per brevità addizionale, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

L'addizionale è dovuta dai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 3 - Determinazione della variazione di aliquota

La *variazione dell'aliquota* di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come disposto dall'articolo 1, comma 3, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Tale *variazione di aliquota* è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

La variazione dell'aliquota è fissata in punti percentuali, per scaglioni di reddito, come segue: fino all'anno 2019

SCAGLIONE	ALIQUOTA %
fino a 15.000 euro	0,5
oltre 15.001 euro e fino a 28.000 euro	0,55
oltre 28.001 euro e fino a 55.000 euro	0,6
oltre 55.001 euro e fino a 75.000 euro	0,7
oltre 75.000 euro	0,8

Dall'anno 2020 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata in punti percentuali, per scaglioni di reddito, nelle seguenti misure:

SCAGLIONE	ALIQUOTA %	SOGLIA DI ESENZIONE
fino a 15.000 euro	0,6	Euro 12.000,00
oltre 15.001 euro e fino a 28.000 euro	07	
oltre 28.001 euro e fino a 55.000 euro	0,8	
oltre 55.001 euro e fino a 75.000 euro		
oltre 75.000 euro		

Articolo 4 - Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come evidenziato nel prospetto sopra riportato viene fissata una soglia di esenzione in caso di redditi posseduti fino a Euro 12.000,00.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 del DL 13.08.2011, N. 138 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, la soglia di esenzione di cui sopra deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale, l'addizionale non è dovuta e nel caso di superamento del citato limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Articolo 5 - Versamento

Per il versamento dell'addizionale, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente, gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 6 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno indicato nella deliberazione che lo approva.

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti regionali e/o statali. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.